

Deontologia Forense

Aggiornato a Cassazione civile, sez. un., sentenza 10 luglio 2017, n. 16993

Aggiornato alla nuova legge n. 113/2017

CAPITOLO 1 → *L'ordinamento Forense in generale*

1. L'ordine forense
2. Il Consiglio dell'ordine circondariale
 - 2.1. Elezioni → Legge 12 luglio 2017, n. 113
 - 2.2. Gli organi del Consiglio
 - 2.3. Compiti del Consiglio dell'Ordine
3. Il Consiglio nazionale forense
4. Il Collegio dei revisori
5. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6. Il congresso nazionale forense.

CAPITOLO 2 → *La tenuta degli albi*

1. L'iscrizione all'albo
2. Albi, registri ed elenchi.
3. I requisiti per l'iscrizione.
4. L'esercizio in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
5. Il procedimento per l'iscrizione.
6. Le incompatibilità.
7. La cancellazione dall'albo.

CAPITOLO 3 → *La Formazione e gli esami.*

1. Il tirocinio forense.
2. L'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
3. La formazione continua.

CAPITOLO 4 → *I soggetti.*

1. I praticanti.
2. Gli avvocati.
3. I difensori d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.
4. Gli avvocati in Cassazione.
5. Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, i professori, i giuristi d'impresa.

6. Le associazioni professionali

CAPITOLO 5 → *L'Attività professionale e il compenso.*

1. L'attività professionale.
2. Il mandato professionale.
3. La procura alle liti.
4. La polizza assicurativa.
5. Compenso e tariffe.
6. La pattuizione del compenso e i parametri.

CAPITOLO 6 → *La deontologia.*

1. La deontologia.
2. Il Codice Deontologico forense.
3. Le sanzioni.
4. I principi generali (Titolo I)
5. I rapporti con il cliente e con la parte assistita (Titolo II).
6. I rapporti con i colleghi (Titolo III).
7. I doveri dell'avvocato nel processo (Titolo IV).
8. I rapporti con terzi e controparti (Titolo V).
9. I rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI).

CAPITOLO 7 → *Il procedimento disciplinare.*

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)
2. Il procedimento disciplinare.
3. Le sanzioni disciplinari
4. La sospensione cautelare
5. L'esecuzione delle sanzioni
6. La sospensione e la riapertura del procedimento
7. L'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense
8. L'impugnazione davanti alle sezioni unite della Cassazione

~ ~ ~

CAPITOLO 1 → *L'ordinamento Forense in generale*

Il Codice Civile stabilisce che per **esercitare una professione**, è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Inoltre → **l'accertamento dei requisiti** per l'iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti, spetta agli organi professionali.

La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata in ultimo con la L. n. 247/2012, definita appunto, la legge professionale forense.

1. **L'ordine forense**

Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati, **costituiscono l'ordine forense**.

A sua volta, l'ordine forense, si articola nei **Consigli degli ordini circondariali** e nel **Consiglio nazionale forense**.

2. **Il Consiglio dell'ordine circondariale**

L'ordine circondariale è costituito presso ogni Tribunale, da tutti gli avvocati che hanno **domicilio professionale** e sono iscritti nel circondario.

Il Consiglio ha sede presso il Tribunale.

2.1. **Elezioni**

La disciplina delle elezioni del CDO è stata recentemente modificata dalla **Legge 12 luglio 2017, n. 113**.

Gli iscritti, eleggono i componenti del Consiglio dell'Ordine in numero variabile, in dipendenza cioè, dal **numero degli iscritti**.

Le elezioni si svolgono nel mese di gennaio, successivo alla scadenza del Consiglio secondo alcuni **principi**:

- Il voto è **segreto**;
- **Equilibrio** tra i generi, e cioè il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti;
- **Non hanno diritto di voto** gli avvocati sospesi;
- Possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei 5 anni precedenti, una **sanzione disciplinare** esecutiva più grave dell'avvertimento;
- I consiglieri non possono essere eletti **per più di due mandati**. La ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
 - o Tuttavia, ai fini del rispetto del divieto di rieleggibilità **non si tiene conto dei mandati di durata inferiore ai due anni**.
- L'intero Consiglio decade se **cessa dalla carica** oltre la metà dei suoi componenti
- L'art 4. della legge 113/17 prevede che ciascun elettore possa esprimere un **numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere**.

- o Il limite risulta invalicabile, anche se le candidature appartengono ad entrambi i generi, e viene chiarito con l'allegazione di una tabella apposita alla legge in questione.

La Legge 113/17 ha inoltre, espressamente previsto all'art.8, la sola possibilità di presentazione di **candidature individuali** e non più di lista.

Di fatto, con le candidature individuali, è stato rievocato il principio fissato nell'ordinanza n. 26/2002 dalla Corte Costituzionale.

L'aggregazione dei candidati in una eventuale lista, ha, quindi, solo finalità di propaganda elettorale e non ha efficacia effettiva sul voto.

Il Consiglio dell'ordine dura in carica per **4 anni**.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun avvocato può proporre **reclamo al C.N.F.** entro 10 giorni dalla proclamazione, non sospendendone, tuttavia, l'insediamento del nuovo Consiglio.

2.2. Gli organi del Consiglio

I membri del Consiglio, nominano con la maggioranza dei voti :

- **Il presidente**
- **Il segretario**
- **Il tesoriere.**

Il **presidente del Consiglio dell'Ordine**, rappresenta il Consiglio di cui convoca e presiede l'assemblea.

- ⇒ In caso di assenza o impedimento, il presidente **è sostituito dal vice presidente** o dal componente più anziano d'età.

L'assemblea è valida solo se vi partecipano la **maggioranza dei membri**.

Invece, la deliberazione del Consiglio è valida solo se è adottata dalla **maggioranza dei voti** dei consiglieri presenti.

A tutela dell'imparzialità e soprattutto per evitare abusi, è stato specificamente previsto che ai componenti del Consiglio dell'ordine **non possono essere conferiti incarichi giudiziari** dai magistrati per il tempo in cui durano in carica.

E' previsto altresì dalla legge sulla professione forense, che presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituito:

- 1) Il collegio dei revisori, con compiti specifici sulla gestione patrimoniale del Consiglio
- 2) Il Comitato pari opportunità
- 3) Lo sportello per il cittadino
- 4) L'osservatorio locale

Inoltre il CDO provvede ad eleggere i componenti del **Consiglio Distrettuale di Disciplina**, che è l'organo competente ad istruire e definire i procedimenti disciplinari contro gli avvocati.

2.3. Compiti del Consiglio dell'Ordine

Innanzitutto l'ordine circondariale, **rappresenta l'avvocatura** a livello locale.

Per quanto riguarda i mezzi che il Consiglio deve adottare per il raggiungimento degli obiettivi la legge, professionale forense stabilisce che il **Consiglio**: